

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 84/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; con l'assistenza dell', **Rappresentante AIA**, Dr. Paolo Fabricatore, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 16 aprile 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(399) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa • (nota n. 6018/278 pf11-12/SP/blp del 6.3.2012).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 6 marzo 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione il Sig. Massimo Cellino, Presidente e legale rappresentante della Cagliari Calcio Spa, e la Cagliari Calcio Spa, per rispondere, il primo, della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del CGS, e la seconda della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il mancato pagamento, nel termine prescritto di trenta giorni, in favore del Sig. Nicola Salerno, delle somme indicate nel lodo reso il 29/06/2011 dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie A, nell'ambito della procedura arbitrale n. 2175/10/B .

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva congiunta, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti della Società Cagliari Calcio Spa, l'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); nei confronti del Signor Massimo Cellino, l'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00).

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale ha insistito preliminarmente nella richiesta istruttoria di audizione del Signor Nicola Salerno e nel merito nella richiesta di proscioglimento dei deferiti, riportandosi integralmente alla memoria difensiva.

La Commissione ha rigettato la richiesta istruttoria, in quanto ritenuta ininfluenza ai fini della decisione.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e le prove prodotte, sentite le parti, rileva quanto segue. Il deferimento si fonda sul mancato adempimento entro il termine di trenta giorni, da parte del Cagliari Calcio Spa, del lodo emesso in favore del signor Nicola Salerno dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie A nell'ambito della procedura arbitrale n. 2175/10/B. Tale Lodo prevedeva la condanna del Cagliari Calcio Spa, al pagamento in favore del Sig. Nicola Salerno della somma di € 53.700,00, oltre interessi di legge dovuti dalla data di maturazione del diritto fino al giorno dell'effettivo soddisfo; di € 2.000,00, a

titolo di spese legali; e, infine, di € 500,00, a titolo di compenso, comprensivo delle spese di trasferta, dovuto a ciascuno dei componenti del Collegio Arbitrale.

Dai documenti allegati dalla Procura Federale si evince che la Società Cagliari Calcio Spa ha ricevuto comunicazione del dispositivo del Lodo emesso dal Collegio Arbitrale in data 6 luglio 2011. Risulta, pertanto, evidente, che, la Società deferita non ha ottemperato a quanto statuito dal Lodo, entro il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 8, comma 15, del CGS, e cioè entro il 5 Agosto 2011.

Tutte le doglianze e le giustificazioni addotte dalla deferita nel corso del presente procedimento non hanno nessuna rilevanza o efficacia esimente, perchè attinenti a fatti accaduti successivamente al summenzionato termine perentorio.

Per le ragioni sopra esposte, risulta acclarata, ogni oltre ragionevole dubbio, la responsabilità del Cagliari Calcio Spa per la violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS; di conseguenza, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, ricorre anche la responsabilità del Signor Massimo Cellino, per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del CGS.

Sanzioni eque, tenuto conto degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, sono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti della Cagliari Calcio Spa, l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); nei confronti del Signor Massimo Cellino, l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

**(406) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTA' DI PALERMO Spa • (nota n. 6254/780 pf11-12/SP/SS/blp del 14.3.2012).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 14 marzo 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Zamparini Maurizio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della U.S. Città di Palermo Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 5, comma 1, del CGS, per aver espresso, mediante dichiarazioni pubblicate su organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della persona e della dignità dell'arbitro Signor Luca Banti, nonché della sua reputazione, adombrando, altresì dubbi sulla sua imparzialità quale ufficiale di gara.

Deferiva, altresì, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente e legale rappresentante, la US Città di Palermo Spa, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS.

All'inizio della riunione odierna il Signor Maurizio Zamparini e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Maurizio Zamparini e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Maurizio Zamparini, sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, a € 27.000,00 (€ ventisetteemila/00); pena base per la Società US Città di Palermo Spa, sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, a € 27.000,00 (€ ventisetteemila/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 27.000,00 (€ ventisetteemila/00) ciascuno, per il Sig. Maurizio Zamparini e per la Società US Città di Palermo Spa.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”*

**(413) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FC BOLOGNA 1909 Spa • (nota n. 6538/775 pf11-12/SP/blp del 20.3.2012).**

La Commissione disciplinare nazionale,  
visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 20 marzo 2012 nei confronti del FC BOLOGNA 1909 Spa; per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, 4, comma 3, e 12, comma 3, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, perché propri sostenitori nel corso della gara Bologna - Juventus del 7/03/2012, valevole per il Campionato di Serie A, hanno introdotto ed esposto uno striscione contenente espressioni gravemente oltraggiose, offensive e lesive della dignità del Sig. Gianluca Pessotto, dirigente della Società FC Juventus Spa;

Letta la memoria depositata in giudizio dal FC Bologna 1909 Spa con la quale si eccepisce in via principale l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di deferimento per violazione degli artt. 29, comma 2, e 35, comma 2, CGS e in via subordinata si chiede la applicazione delle esimenti e delle attenuanti ex art. 13 CGS per impercettibilità della condotta denunciata;

ascoltato il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità della Società deferita chiedendo l'irrogazione della sanzione della ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00);

ascoltato altresì il difensore della Società deferita il quale ha insistito nelle conclusioni già formulate nella memoria in atti chiedendo l'inammissibilità o l'improcedibilità del deferimento o in via subordinata il proscioglimento della Società deferita o comunque l'irrogazione di una lieve sanzione;

rilevato che la giurisprudenza menzionata dalla difesa del Bologna non può essere presa in considerazione alla luce del diverso indirizzo maturato a seguito delle pronunzie assunte dalla Corte di Giustizia federale, la quale ha stabilito l'assenza di ogni limitazione alla attività inquirente o requirente circa fatti avvenuti in occasione delle gare in adesione a quanto previsto dagli artt. 34, comma 15, Statuto e 32, comma 9, CGS;

valutata la gravità e l'inaccettabilità delle espressioni contenute nello striscione di cui al presente giudizio;

considerato che le esimenti previste dall'art. 13 CGS non risultano applicabili alla luce della documentazione proveniente dalla Autorità di Pubblica Sicurezza depositata in atti;

valutata invece la applicabilità delle attenuanti previste dall' art. 13 CGS;

tenuto conto degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi;

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti del FC Bologna 1909 Spa la sanzione dell'ammenda di € 25.000,00(€ venticinquemila/00).

**(358) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIANO ANGELO FABIANI, ANDREA PECORELLI (all'epoca dei fatti Direttore Generale della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl • (note nn. 5514/419 pf09-10/AM/ma del 20.2.2012 e 5941/419 pf09-10/AM/ma del 2.3.2012).**

La Commissione disciplinare nazionale,

visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 20 febbraio 2012 nei confronti di:

- Mariano (Angelo) Fabiani per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 10, comma 1, del CGS per avere, seppur inibito, ma ancora sotto contratto con la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, essendo il contratto stato rescisso in data settembre 2009, preso parte, unitamente all'ex Direttore Generale della Società Messina Andrea Pecorelli, alla trattativa per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Arturo Di Napoli, acquisizione poi effettivamente avvenuta; e della violazione dell'art. 1, comma 3, del CGS per non essersi presentato, ancorché ritualmente convocato, innanzi al Sostituto Procuratore federale;

- Andrea Pecorelli per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 1, in quanto, come dallo stesso ammesso, si è avvalso dell'opera del Sig. Fabiani - quando quest'ultimo era inibito e tesserato per la Società Salernitana - per portare a termine la trattativa relativa al trasferimento del calciatore Sig. Arturo Di Napoli dalla Società Salernitana alla Società Messina (acquisto effettivamente avvenuto);

- ACR Messina Srl per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS per la violazione ascritta al proprio Direttore Generale;

letta la memoria depositata in giudizio dal Fabiani con la quale viene contestata la partecipazione dello stesso Fabiani alla trattativa per l'ingaggio del calciatore Di Napoli in

quanto tale trattativa sarebbe stata condotta dall'avv. Silvia Morescanti e viene altresì contestato il capo d'imputazione relativo alla mancata comparizione dinanzi alla Procura Federale in quanto il Fabiani avrebbe in precedenza trasferito la propria residenza da Roma a Ladispoli e quindi non avrebbe mai saputo di tale convocazione; vista altresì la memoria depositata dall'ACR Messina Srl in data 14 aprile 2012 e dunque tardivamente sicchè la stessa deve essere stralciata dagli atti del giudizio, osserva quanto segue.

All'inizio della riunione odierna la Società ACR Messina Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società ACR Messina Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per la Società ACR Messina Srl, ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, a € 5.600,00 (€ cinquemilaseicento/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.*

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il rappresentante della Procura federale preliminarmente ha rinunciato al secondo capo di imputazione a carico del Fabiani (mancata comparizione dinanzi alla Procura federale) e ha concluso per la affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Mariano (Angelo) Fabiani: 10 mesi di inibizione
- Andrea Pecorelli: 6 mesi di inibizione

Il Pecorelli e il Fabiani, assistito dal proprio legale, hanno chiesto il proscioglimento da ogni addebito.

La Commissione,

- rilevato che il Pecorelli ha contestato il deferimento escludendo di avere affidato la trattativa per il giocatore di Napoli al Fabiani, precisando di aver condotto ogni altra trattativa sempre da solo e contestando la interpretazione della frase resa nell'interrogatorio dinanzi alla Procura federale nella quale si vorrebbe ravvisare una vera e propria confessione;

considerato che il Fabiani ha inteso precisare di avere avuto contatti con il Messina per un eventuale incarico avente ad oggetto la gestione dello stadio e dunque di fatto non inerente direttamente alla attività sportiva, incarico poi non conferito, e ha escluso di essersi interessato per l'ingaggio del calciatore Di Napoli essendosi limitato a fornire informazioni al Messina sullo stato fisico del giocatore;

premesso che il Sig. Fabiani è stato inibito per anni quattro con decisione 6 agosto 2008 della Commissione disciplinare nazionale (pubblicata su C.U. n. 13 - SS 2007-2008), confermata dalla Corte di Giustizia Federale in data 11 settembre 2008 (C.U. n. 53 - SS 2008-2009) e dal Lodo del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport con Lodo 4 giugno 2009;

rilevato che dagli accertamenti della Procura federale risulta inequivocabilmente che il Messina si avvaleva per l'ingaggio del calciatore Arturo Di Napoli dell'opera del Fabiani unitamente a quella del Pecorelli nonostante il Fabiani fosse all'epoca tesserato per la Salernitana;

considerato che al riguardo, mentre assume valore decisivo la dichiarazione del Pecorelli (*"Effettivamente il Fabiani, che peraltro già conoscevo, mi è stato di supporto nella trattativa intavolata con il calciatore Di Napoli per convincerlo ad accettare la mia offerta di trasferirsi all'ACR Messina. Preciso che nello scorso luglio sia il Di Napoli sia il Fabiani erano ancora sotto contratto con la Salernitana"*), peraltro non smentita al termine dell'interrogatorio dinanzi alla Procura federale, non può avere rilevanza la dichiarazione resa in memoria difensiva dall'Avvocato del Fabiani Silvia Morescanti la quale, in qualità di difensore dello stesso, non può assumere il ruolo di testimone, e che quanto documentato dalla stessa (denuncia querela del 7 maggio 2010) risulta irrilevante essendo all'epoca già in corso l'indagine federale di cui i tesserati interessati avevano tutti conoscenza;

ritenuto che il Fabiani, da soggetto inibito, poteva svolgere solo attività amministrativa per la stessa Società per cui era tesserato e non attività sportiva;

considerato, invece, che dalle testimonianze rese dinanzi alla Procura federale (Di Lullo, Avallone, Solaroli, Infantino) emerge una concreta attività resa dal Fabiani nell'interesse dell'ACR Messina;

valutato che il Pecorelli, dopo aver confessato di essersi avvalso dell'opera del Fabiani, non si è reso convincente nelle dichiarazioni rese all'odierna udienza;

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 5.600,00 (€ cinquemilaseicento/00) alla Società ACR Messina Srl.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione al Sig. Mariano (Angelo) Fabiani
- 3 (tre) mesi di inibizione al Sig. Andrea Pecorelli

\* \* \* \* \*

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Giuseppe Febbo, **Componenti**; con l'assistenza dell', **Rappresentante AIA**, Dr. Paolo Fabricatore, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 16 aprile 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(409) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIRO ALIBERTI (Calciatore della Società AC Este Srl), RENZO LUCCHIARI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Este Srl), NEREO SARAVALLE (Dirigente della Società AC Este Srl), Società AC ESTE Srl • (nota n. 6419/730 pf11-12/AM/ma del 16.3.2012).**

Con provvedimento del 16 marzo 2012, il Procuratore federale Vicario, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 7 febbraio 2012 inviata dal Segretario della Corte di Giustizia Federale FIGC e meglio individuata in atti, ha deferito, in relazione a un'asserita posizione irregolare di tesseramento del calciatore Sig. Ciro Aliberti (rilevata in occasione della disputa di cinque gare di campionato di Serie D - Girone D - ovvero Virtus Castelfranco - Este del 04/09/2011, Este - Virtus Villafranca del 11/09/2011, Pistoiese - Este del 18/09/2011, Este - Pelli Santacroce del 21/09/2011 e Virtus Pavullese - Este del 25/09/2011), il predetto calciatore, il Sig. Renzo Lucchiari, Presidente della Società sportiva AC Este Srl, il Sig. Nereo Saravalle, Dirigente della Società sportiva AC Este Srl, nonché quest'ultima Società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in ordine alle violazioni ascritte alle prefate persone fisiche deferite.

Nei termini assegnati i soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare hanno fatto pervenire, in via congiunta, una memoria difensiva.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Ciro Aliberti, Renzo Lucchiari, Nereo Saravalle e la Società AC Este Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Ciro Aliberti, Renzo Lucchiari, Nereo Saravalle e la Società AC Este Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Ciro Aliberti, squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell'art. 23, a 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Renzo Lucchiari, inibizione di 40 (quaranta) giorni, diminuita ai sensi dell'art. 23, a giorni 28 (ventotto); pena base per il Sig. Nereo Saravalle, inibizione di 40 (quaranta) giorni, diminuita ai sensi dell'art. 23, a giorni 28 (ventotto); pena base per la Società AC Este Srl, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, diminuita ai sensi dell'art. 23, a penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

- squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali a carico del Sig. Ciro Aliberti;*
- inibizione di giorni 28 (ventotto) ciascuno, a carico dei Signori Renzo Lucchiari e Nereo Saravalle;*
- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di 1.000,00 (€ mille/00) a carico della Società AC Este Srl.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”*

**(404) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORGAN EGBEDI (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato della Società Ravenna Calcio Srl), ROSARIO CAMPO (Dirigente della Società AC Ravenna Calcio Srl), Società RAVENNA CALCIO Srl • (nota n. 6101/720 pf11-12/AA/ac del 12.3.2012).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 12 marzo 2012, il Sostituto Procuratore federale, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 24 febbraio 2012 inviata dal Segretario del Dipartimento Interregionale e meglio individuata in atti, ha deferito, in relazione a un'asserita posizione irregolare di tesseramento del calciatore Sig. Morgan Egbedi, impiegato dal Ravenna Calcio Srl (rilevata in occasione della disputa di tre gare di campionato di Serie D - Girone D - ovvero Pistoiese - Ravenna del 04/09/2011, Ravenna - Pelli Santacroce del 10/09/2011 e Ravenna - Lancillotto Campi Bisenzio del 21/09/2011), il predetto calciatore, il Sig. Rosario Campo e, a titolo di responsabilità oggettiva, il Ravenna Calcio Srl in ordine alle violazioni ascritte alle indicate persone fisiche.

Nei termini assegnati ha fatto pervenire propria memoria difensiva esclusivamente il Ravenna Calcio Srl.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Rosario Campo e la Società AC Ravenna Calcio Srl, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Rosario Campo e la Società AC Ravenna Calcio Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Rosario Campo, sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23, a giorni 20 (venti); pena base per la Società AC Ravenna Calcio Srl, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva con ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, alla penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva con ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di*



*primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo;*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

Il procedimento è proseguito per il Sig. Morgan Egbedi.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dell'odierno deferito, ha formulato la seguente richiesta sanzionatoria: 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, a carico del Sig. Morgan Egbedi.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

### **I motivi della decisione**

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Preliminarmente è opportuno premettere che questa Commissione, con provvedimento del 16 febbraio 2012 (CU n. 64), ha già avuto occasione di pronunciarsi con riferimento ad altro e distinto procedimento disciplinare promosso sempre nei confronti del Sig. Egbedi in ordine alla medesima violazione a questi ascritta con riferimento alla corrente stagione sportiva 2011/2012.

Invero, anche l'odierno deferimento prende le mosse dall'individuazione di una costante e reiterata posizione irregolare di tesseramento in capo al calciatore Sig. Morgan Egbedi in occasione della disputa delle gare di campionato suindicate.

All'esito dell'attività inquirente, di natura prettamente documentale, è emerso, in maniera incontestabile, che il Sig. Egbedi è stato tesserato dal Ravenna Calcio Srl solo a far data dal 14/10/2011; di talché il predetto calciatore non avrebbe potuto essere contemplato nel novero di quelli eligibili in relazione ai già richiamati incontri di calcio del 4/09/2011, del 10/09/2011 e del 21/09/2011 (in questa ultima occasione il calciatore risulta non essere mai sceso in campo), e quindi il nominativo dell'atleta giammai avrebbe potuto e dovuto essere inserito nella distinta di gara.

Ciò posto, è evidente come il Sig. Egbedi si sia reso pacificamente responsabile della violazione specificamente ascritte a suo carico, anche con riferimento alla gara del 21/09/2011, a cui egli non ha preso materialmente parte.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Rosario Campo;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00) per la Società AC Ravenna Calcio Srl.

Infligge a carico del Sig. Morgan Egbedi, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali.

**(416) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO PUPITA (Calciatore attualmente tesserato per la Società Pol. Dil. Lentigione Calcio), CARLO GABRIELLI (Dirigente della Società USD 1913 Seregno Calcio Srl), Società USD 1913 SEREGNO CALCIO Srl e ALZANO CENE 1909 Srl • (nota n. 6613/773 pf11-12/AA/ac del 22.3.2012).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 22 marzo 2012, il Sostituto Procuratore federale, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 10 febbraio 2012 inviata dalla US Calcio Colognese e meglio individuata in atti, ha deferito, in relazione a un'asserita posizione irregolare di tesseramento del calciatore Sig. Paolo Pupita, impiegato dall'USD Seregno Calcio 1919 Srl in occasione della disputa di tre gare di campionato di Serie D - Girone B - cioè Fiorenzuola-Seregno del 6/11/2011, Seregno-Caronnese del 9/11/2011 e Colognese-Seregno del 13/11/2011, il predetto calciatore, il Sig. Carlo Gabrielli Dirigente dell'USD Seregno Calcio 1919 Srl, nonché quest'ultima Società a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alle violazioni ascritte alle indicate persone fisiche, oltre alla Società sportiva Alzano Cene 1902 Srl, sempre in via oggettiva, in ordine alla violazione ascritta, in particolare, al Sig. Pupita, asseritamente già tesserato, all'epoca dei fatti denunciati, in forza a quest'ultima compagine societaria.

Nei termini assegnati esclusivamente l'USD Seregno Calcio 1919 Srl e la Società sportiva Alzano Cene 1909 Srl hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Paolo Pupita personalmente e le Società USD 1913 Seregno Calcio Srl e Alzano Cene 1909 Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Paolo Pupita personalmente e le Società USD 1913 Seregno Calcio Srl e Alzano Cene 1909 Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Paolo Pupita, squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell'art. 23, a 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per la Società USD 1913 Seregno Calcio Srl, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, a penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); pena base per la Società Alzano Cene 1909 Srl, sanzione della ammenda di € 300,00 (€ trecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, a € 200,00 (€ duecento/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo;*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

Il procedimento è proseguito per il Sig. Carlo Gabrielli.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dell'odierno deferito, ha formulato la seguente richiesta sanzionatoria: inibizione di giorni 60 (sessanta) a carico del Sig. Carlo Gabrielli;

### **I motivi della decisione**

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

La responsabilità individuata nei riguardi del Sig. Gabrielli è indubbia, avendo egli, in particolare, mediante la rituale sottoscrizione dell'indicato documento ricognitivo in occasione della disputa di ognuna delle gare menzionate, in concreto dichiarato e certificato la regolare posizione di tesseramento del calciatore Sig. Pupita in forza all'USD Seregno Calcio 193 Srl che, tuttavia, tale non era.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica per 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Paolo Pupita;
- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per l'USD Seregno Calcio 1913 Srl;
- ammenda di € 200,00 (€ duecento/00) per la Società sportiva Alzano Cene 1909 Srl.

Infligge la sanzione dell'inibizione di giorni 45 (quarantacinque) per il Sig. Carlo Gabrielli.

Il Presidente della CDN  
**Prof. Claudio Franchini**

**Pubblicato in Roma il 16 aprile 2012**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**